

11 maggio 2012

L'Agenzia delle Entrate
incontra
O.D.C.E.C. Roma
**Controllo Automatizzato
delle Dichiarazioni**

**Gestione versamenti, scadenze e maggiorazioni
Compensazioni, ravvedimento deleghe sd. zero**

**A cura di
Direzione Regionale del Lazio
Ufficio Gestione Tributi**



LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40% E L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO



ARTICOLO 6, D.P.R. N. 542/1999 (1/3)

“La differenza tra l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ... È VERSATA ENTRO IL 16 MARZO DI CIASCUN ANNO ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla DICHIARAZIONE UNIFICATA ANNUALE, MAGGIORANDO LE SOMME da versare degli interessi nella misura DELLO 0,40 PER CENTO PER OGNI MESE O FRAZIONE di mese successivo alla predetta data”.



ARTICOLO 6, D.P.R. N. 542/1999 (2/3)

Il versamento dell'imposta emergente dalla dichiarazione **IVA AUTONOMA** deve essere effettuato **ENTRO IL 16 MARZO**

(Scadenza "naturale")



ARTICOLO 6, D.P.R. N. 542/1999 (3/3)

I soggetti che presentano la dichiarazione IVA IN FORMA UNIFICATA possono effettuare il versamento **ENTRO IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI**, maggiorando le somme da versare nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.



ATTENZIONE

Con particolare riferimento anche alla eventuale volontà di rateizzare l'importo risultante come dovuto a titolo di saldo I.V.A., quanto disposto dal D.P.R. 542/99 va interpretato in combinazione con le prescrizioni sistematicamente evidenziate nelle stesse istruzioni del Modello:

Riepilogando, se il soggetto presenta la **dichiarazione IVA autonoma**, può:

- versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo;
- rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Se il soggetto presenta la dichiarazione IVA all'interno della **dichiarazione unificata**, può:

- versare in unica soluzione entro il 16 marzo;
- versare in unica soluzione entro la scadenza del Modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
- rateizzare dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell'importo di ogni rata successiva alla prima;
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.



...quindi

In caso di Modello IVA “autonomo”:

- Non sarà possibile versare il saldo I.V.A. unitariamente al 16/04 con singola maggiorazione (0,40%);
- Non sarà possibile versare il saldo I.V.A. unitariamente al 16/05 con doppia maggiorazione (0,80%);



- **Non sarà possibile** intraprendere rateizzazione – a partire dal 16/04 – del saldo I.V.A. maggiorato di un importo pari allo 0,40%;
- **Non sarà possibile** intraprendere rateizzazione – a partire dal 16/05 – del saldo I.V.A. con duplice maggiorazione (saldo dovuto + 0,80%*saldo dovuto);



SCADENZE E MAGGIORAZIONI

Data di effettuazione del versamento	Maggiorazione dovuta
16/03/n	0
16/04/n	0,40%
16/05/n	0,80%
16/06/n	1,20%



ARTICOLO 17, COMMA 2, D.P.R. N. 435/2001 (1/2)

(ulteriore traslazione degli importi)

*“I versamenti ... possono essere effettuati
**ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO
AI TERMINI ... previsti, maggiorando le somme
da versare dello 0,40 PER CENTO a titolo di
interesse corrispettivo”.***



ARTICOLO 17, COMMA 2, D.P.R. N. 435/2001 (2/2)

Qualora il contribuente voglia beneficiare degli **ULTERIORI TRENTA GIORNI** previsti dalla norma di riferimento per il pagamento delle imposte dirette deve maggiorare **IL DEBITO IVA, PREVENTIVAMENTE INCREMENTATO DELL'1,20%, DELL'ULTERIORE 0,40%**.



ATTENZIONE

Le maggiorazioni (una o più, a seconda delle scelte consentite ed operate) NON rappresentano importi versati propriamente a titolo di imposta!

PERTANTO

sulla base della produzione normativa e di prassi ad oggi esistente



le omissioni a queste relative
NON sono ravvedibili e determineranno

- La tardività dell'intera somma versata oltre i termini e non accompagnata da maggiorazione/i

- La perdita di validità (con le relative conseguenze) dell'eventuale rateizzazione avviata su base di calcolo costituita da importi non comprensivi di maggiorazione/i



SCADENZA E MAGGIORAZIONE

Data di effettuazione del versamento	Maggiorazione effettiva dovuta
16/07/n	1,6048%



PROROGHE DA STUDI DI SETTORE



Sulla base del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, recante "norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto..." e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, **possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti** relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, da qualche anno a questa parte il Presidente del Consiglio dei Ministri emana provvedimento contenente, tra l'altro, slittamento dei termini di versamento, in presenza di taluni presupposti



D.P.C.M. 12 MAGGIO 2011

- Versamenti eseguiti entro il **6 LUGLIO 2011**, senza alcuna maggiorazione dello 0,40%;
- Versamenti eseguiti dal 7 luglio 2011 al **5 AGOSTO 2011**, con maggiorazione dello 0,40%.



BENEFICIARI (1/2)

I termini di favore si applicano ai **contribuenti** che esercitano **attività economiche** per le quali sono stati **elaborati gli studi di settore** e che dichiarano **ricavi o compensi** di ammontare **non superiori al limite** stabilito per ciascuno studio.



BENEFICIARI (2/2)

I termini di favore trovano applicazione anche ai soggetti titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 5 (**REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA**), 115 (**TRASPARENZA FISCALE**) e 116 (**TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETA' A RISTRETTA BASE SOCIETARIA**) del testo unico delle imposte sui redditi.




ESCLUSI (1/4)

Per espressa previsione normativa i termini di favore richiamati non trovano applicazione per i **CONTRIBUENTI** che dichiarano **RICAVI** o **COMPENSI** di ammontare **SUPERIORE** al limite di **EURO 5.164.569,00**.



ESCLUSI (2/4)

I contribuenti che hanno tali caratteristiche valorizzano il campo dichiarativo dedicato al campo esclusione agli studi di settore (ad esempio per UNICO SC, RF) con i seguenti codici



ESCLUSI (3/4)

“3” → ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro;



ESCLUSI (4/4)

“4” → ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro.



CASO PRATICO

RICAVI SUPERIORI AL LIMITE

- Soggetto IRES;
- **ricavi o compensi superiori al limite per l'applicazione degli studi di settore;**
- bilancio relativo al periodo d'imposta 2011, approvato il 30/04/2012;
- **➔ Versamenti (ovvero decorrenza rateizzazione, anche in caso di proroga da studi "decretata") a scadenza ordinaria (16/06) o differiti al 16/07 con maggiorazione dello 0,40%**



In tema di Approvazione Bilancio di Esercizio (1/2)

Le istruzioni al Modello Unico recitano:

I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRES, devono essere eseguiti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni.

Inoltre, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES, compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello sopra indicato (ad esempio: in caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2012, la società deve effettuare i versamenti entro il 16 luglio 2012. Parimenti, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno 2012, la società deve effettuare i versamenti entro il 16 luglio 2012).

In base all'art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.



In tema di Approvazione Bilancio di Esercizio (2/2)

L'art. 2364 c.c., al II comma, statuisce che:

"L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto **può** prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione (in N.I., nel caso di Bilancio in forma abbreviata) prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione."



Tale maggior termine per la convocazione dell'assemblea
(e, quindi, per il rispetto della scadenza fiscale)

è, dunque, legittimo e plausibile

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE

alla congiunta sussistenza di tre condizioni:

- ✓ Apposita previsione statutaria (sempre verificata);
- ✓ Redazione Bilancio Consolidato o presenza di ***particolari esigenze*** legate alla struttura o all'oggetto sociale;
- ✓ Adeguata segnalazione degli amministratori nella Relazione sulla Gestione (ovvero in N.I.)



Ferma restando l'opportunità che gli amministratori provvedano a constatare (ove possibili perché già verificatesi) – entro i termini previsti per la predisposizione del progetto – la presenza di suddette condizioni e a deliberare il conseguente rinvio di approvazione...

...non è lo statuto che deve “prevedere”

LE PARTICOLARI ESIGENZE A CUI SI LEGA IL DIFFERIMENTO

dei termini di approvazione del bilancio ma,

a seconda dei casi, di volta in volta

GLI AMMINISTRATORI STESSI



Giurisprudenza e Dottrina, tra i presupposti per un legittimo rinvio,

hanno riconosciuto come plausibili:

- La previsione di un'attività organizzata su più sedi periferiche autonome dal p.d.v. contabile;
- L'adozione di differenti criteri di rilevazione delle operazioni (evidentemente solo per il primo esercizio di recepimento degli stessi) rispetto al passato;
- La titolarità di rilevanti partecipazioni da valutare



o, ancora,
**se verificatesi nell'immediata prossimità
del termine ordinario di approvazione**

- La partecipazione del soggetto ad operazioni straordinarie (acquisizioni, fusioni, scissioni);
- Le dimissioni (debitamente comprovate) dell'organo di amministrazione



CASO PRATICO


CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE



CASO PRATICO

CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE

- Contribuente titolare di partita IVA;
- Dichiarazione IVA in **forma unificata**;
- Iva a debito emergente dal quadro VL
€ 1.000.000,00;



CASO PRATICO

CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE

Data di effettuazione del versamento	Maggiorazione dovuta	Imposta complessiva dovuta
16/03/n	0	€ 1.000.000
16/04/n	0,40%	€ 1.004.000
16/05/n	0,80%	€ 1.008.000
16/06/n	1,20%	€ 1.012.000
16/07/n	1,6048%	€ 1.016.048



ISTRUZIONI MOD. UNICO

Il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta.

184



CIRCOLARE N. 144/1998

*“Il soggetto titolare di partita IVA che usufruisce della facoltà di versare le imposte risultanti da dichiarazione fra il 16 giugno e il 15 luglio ed effettua la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,50% (ora 0,40%). Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, **la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi**”*



MAGGIORAZIONE SUL PARZIALE

- Maggiorazione dovuta per il versamento effettuato il **16/04: (Debito IVA – Credito)* 0,004;**
- Maggiorazione dovuta per il versamento effettuato il **16/05: (Debito IVA – Credito)* 0,008;**
- Maggiorazione dovuta per il versamento effettuato il **16/06: (Debito IVA – Credito)* 0,012;**
- Maggiorazione dovuta per il versamento effettuato il **16/07: (Debito IVA – Credito)* 0,016048.**



È di tutta evidenza, in ogni caso, che risulterebbe
quanto mai opportuno

- soprattutto in presenza di numerosi righi compilati -
rendere “identificabile” l’importo o gli importi
“scoperti” rispetto al credito compensabile e per i
quali si è quindi proceduto a versamento maggiorato

CIRCOSTANZA REALIZZABILE
con la presentazione



➤ Di una delega a saldo zero

con cui si “versa” un ammontare complessivo a debito pari al credito disponibile che si intende utilizzare (salvo limitazioni normative);

➤ Di una delega a saldo debitore

con cui si versa – maggiorandola – la differenza che non ha trovato capienza in detta disponibilità



Diversamente...

Il sistema produrrà

comunicazione di irregolarità

in relazione alla quale andrà specificato il criterio adottato dal software nell' "attribuzione" del credito alle varie poste debitorie (es. proporzionale su tutti i righi/sezioni; precedenza a copertura importi più/meno rilevanti; precedenza a Sez. Erario etc.) e verificata – da parte dell'Ufficio – la corretta e puntuale applicazione dello stesso, con conseguente dispendio (a volte notevole, si pensi al caso delle rateazioni su importi maggiorati, magari parzialmente compensati e solo su alcune rate...) di tempo anche per il contribuente/consulente.



A PROPOSITO DI DELEGHE A SALDO ZERO



Premessa imprescindibile in tema di compensazione, anche parziale

Tutti gli importi che si intende utilizzare in F 24 devono rappresentare

CREDITI DISPONIBILI ALLA DATA DI SCADENZA DEI
VERSAMENTI PER I QUALI SI STANNO
UTILIZZANDO

Se così non fosse...



La delega a saldo zero

presentata tardivamente

in funzione dell'attesa dell'utilizzabilità degli
importi

NON POTRÀ PIÙ ESSERE RAVVEDUTA COME TALE

e dovrà quindi contenere (compensando anche questi, eventualmente, capienza permettendo)
sanzione ed interessi nella misura prevista dal
ravvedimento operoso "ordinario"



F24 A SALDO ZERO

Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di € 154,00, ridotta a € 51,00 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

(Art. 19, comma 4, d.Lgs. n. 241/1997)



F24 A SALDO ZERO

si ravvede, dall'01/02/2011

Accompagnata da una sanzione (C.T. 8911)

✓ di €. 6,00

(1/8 di €. 51,00, prima 1/10 - €. 5,00) per ritardi entro i 5 giorni lavorativi;

✓ di €. 19,00

(1/8 di €. 154,00, prima 1/10 - €. 15,00) per ritardi superiori ai 5 giorni

E COMUNQUE

(a differenza del ravvedimento "ordinario")

ENTRO UN ANNO DALL'OMISSIONE



F24 A SALDO ZERO

si ravvede così...

- Con delega singola

Cod.Trib.	Per. Rifer.	Debito	Credito	Saldo
6012	2011	15.000		
8911	2012	19		
4001	2011		15.019	



...meglio ancora, così...

- Con doppia delega (inevitabile in caso di “saturazione” dei righi – sezione)

Cod.Trib.	Per. Rifer.	Debito	Credito	Saldo
6003	2012	15.000		
4001	2011		15.000	

Cod.Trib.	Per. Rifer.	Debito	Credito	Saldo
8911	2012	19		
4001	2011		19	



...O COSÌ...

- Ancora con doppia delega

Cod.Trib.	Per. Rifer.	Debito	Credito	Saldo
6003	2012	15.000		
4001	2011		15.000	

Cod.Trib.	Per. Rifer.	Debito	Credito	Saldo
8911	2012	19		
				19



...MA MAI COSÌ!

Cod.Trib.	Per. Rifer.	Debito	Credito	Saldo
6003	2012	15.000		
8911	2012	19		
4001	2011		15.000	
				19



DOVEROSA precisazione

Per poter perfezionare correttamente il ravvedimento dell'omissione (ovvero tardività) di presentazione di una delega a saldo zero, bisogna...



...presentare

ALMENO

UNA DELEGA A SALDO ZERO!

(o, come visto, più di una)



Sul piano pratico, in definitiva

L' F 24 che si intende sanare con le modalità previste per il ravvedimento della delega a saldo zero, deve

SEMPRE

essere


UN MODELLO “ANNULLABILE”



CASO PRATICO

F24 A SALDO ZERO


- Dichiarazione IVA in **forma autonoma**;
- IVA emergente dal quadro “VL”:
€ 1.000.000,00;
- Data di effettuazione del versamento unitario
“1/1”: 16/06/2009;
- Importo versato € 1.000.000,00;
- Versamento integralmente eseguito mediante
utilizzo di credito IRES disponibile



CASO PRATICO

COMPENSAZIONE PARZIALE (1/2)

- Dichiarazione IVA in **forma unificata**;
- IVA emergente da quadro “VL”:
€ 1.000.000,00;
- Data di effettuazione del versamento unitario
“1/1”: 16/06/2009;
- Importo versato € 1.009.600,00;
- Versamento parzialmente eseguito mediante
utilizzo di credito IRES disponibile pari ad €
200.000,00;



CASO PRATICO

COMPENSAZIONE PARZIALE (2/2)

Il contribuente, avendo utilizzato un credito disponibile per € 200.000,00, ha versato congruamente la maggiorazione sul residuo che non ha trovato capienza nell'importo:

$$1.000.000 - 200.000 = 800.000 \text{ (differenza da maggiorare)}$$

$$(800.000,00 * 0,012) \Rightarrow \text{€ } 9.600,00$$



IL VERSAMENTO IVA DA ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE



ARTICOLO 2, COMMA 2, D.P.R. N. 195/1999 (1/2)

L'adempimento è effettuato “... **ENTRO IL TERMINE DEL VERSAMENTO A SALDO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO** e con le modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ...”.



ARTICOLO 2, COMMA 2, D.P.R. N. 195/1999 (2/2)

All'importo dovuto a titolo di **ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE** trovano applicazione le **DISPOSIZIONI** previste per il **VERSAMENTO DEL SALDO DELLE IMPOSTE DIRETTE**.



ARTICOLO 15, COMMA 6, DECRETO LEGGE N. 78/2009

A partire dal **PERIODO D'IMPOSTA 2008**, il versamento dell'IVA da adeguamento agli studi di settore può essere **OGGETTO DI PAGAMENTO RATEALE**.



CASO PRATICO

MAGGIORAZIONI A CONFRONTO



CASO PRATICO

MAGGIORAZIONI A CONFRONTO (1/2)

CONFRONTO TRA LA MAGGIORAZIONE DOVUTA:

- sull'IVA a debito emergente dal VL;
- sull'adeguamento agli studi di settore.



CASI PRATICI

MAGGIORAZIONI A CONFRONTO (2/2)

TIPO IMPOSTA	DEBITO EMERGENTE DALLA DICHIARAZIONE	DATA EFFETTUAZIONE VERSAMENTO	MAGGIORAZIONE DOVUTA	IMPOSTA COMPLESSIVA DOVUTA
6494	30.000,00	16/06	Nessuna	€ 30.000,00
6099	100.000,00		1,20%	€ 101.200,00
6494	30.000,00	16/07	0,4%	€ 30.120,00
6099	100.000,00		1,6048%	€ 101.604,80



ANCORA IN TEMA DI COMPENSAZIONI



LIMITI E NUOVE OPPORTUNITÁ DI UTILIZZO DEI CREDITI

La “manovra correttiva” 2010 – tra l’altro – se, da un lato, ha sancito il divieto di utilizzo in compensazione di **crediti erariali** in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato), dall’altro ha introdotto la possibilità di **estinguere, anche parzialmente, i ruoli erariali tramite compensazione**



LIMITI ALL' UTILIZZO DEI CREDITI

L'art. 31 della L. 122 del 30/07/'10 (di conversione del D.L. 78/2010) introduce, infatti, **a partire dall'01/01/2011**, il divieto di utilizzo in compensazione di **crediti erariali** per il versamento di imposte e contributi, in presenza di **ruoli erariali** scaduti e non pagati per un ammontare pari o superiore ad €.

1.500,00



LIMITI ALL' UTILIZZO DEI CREDITI

N.B. Il concetto di **debiti** (a ruolo) **erariali** e **crediti erariali** è esteso – in questo caso – anche agli importi riferibili all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.) ed alle Addizionali all'I.R.Pe.F.

Restano, quindi esclusi:

- * i **tributi locali** (es. ICI);
- * i **contributi previdenziali** (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95);
- * i **premi INAIL** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- * le **sanzioni amministrative** riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada)



LIMITI ALL' UTILIZZO DEI CREDITI

ESEMPIO 1

- Disponibilità credito IVA → €. 3.000,00
- Quota credito IVA utilizzabile → €. 3.000,00
- Deb. Erariale a ruolo definitivo SE → €. 1.400,00 (<€. 1.500,00)
- Deb. Erariale a ruolo NON definitivo OVVERO SE → €. 2.000,00

Es.

- ✓ Termine pendente per la presentazione del ricorso vs ruolo/pagamento (60 gg da notifica cartella);
- ✓ Pendenza ricorso;
- ✓ Adozione provvedimento di sospensione



Circolare n. 4/E del 14.02.2011

“la compensazione è, dunque, ancora possibile solo

entro 60 giorni dalla notifica della cartella, ovvero qualora il pagamento dei ruoli sia eseguito tempestivamente” ... “la preclusione vale anche per le cartelle già notificate nel 2010 e, comunque, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già

scaduto anteriormente al primo gennaio 2011”



LIMITI ALL' UTILIZZO DEI CREDITI

ESEMPIO 2

- Disponibilità credito IVA → € 3.000,00
- Deb. Erariale a ruolo definitivo → € 2.000,00
- Quota credito IVA utilizzabile → € 0,00

Il contribuente non potrà, cioè, utilizzare la disponibilità di credito prima di aver estinto l'intero debito erariale scaduto; nulla osta all'effettuazione delle sole compensazioni cosiddette "verticali"
(Vedi Circ. 13/E Marzo 2011)



LIMITI ALL' UTILIZZO DEI CREDITI...

...E ALLA SANZIONE

Ad esempio, in presenza di un debito di € 25.000 e di una compensazione di pari importo, la sanzione sarà di € 12.500, il 50% del debito. Nel caso di compensazione pari a € 18.000 la sanzione sarà sempre di € 12.500.

Nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderà all'ammontare compensato: quindi, in presenza di un debito per € 70.000 e di compensazione per € 25.000, la sanzione è pari a € 25.000.



COMPENSAZIONE IMPORTI A RUOLO

A fronte di ciò, il D.M. 10/02/2011 ha definito
l'ambito applicativo di una inedita modalità di
estinzione dei debiti iscritti a ruolo

OVVERO

Il regolamento a mezzo Delega F 24 – più
precisamente **F 24 “Accise”** – disponibile,
esclusivamente in formato elettronico, sul sito
dell'Agenzia delle Entrate



COMPENSAZIONE PARZIALE

Il pagamento per compensazione degli importi a ruolo può essere anche parziale:

In tal caso il contribuente dovrà, in via preventiva, comunicare all'Agente della riscossione le poste che intende saldare, esponendole su una "distinta".

Diversamente, l'imputazione risulterà operata a partire dalle rate più vecchie (ex art. 31 Dpr 602/1973)



COMPENSAZIONE, OPERATIVITÀ


Con risoluzione n. 18/E 21.2.2011 è stato istituito l'apposito **codice tributo** denominato **“RUOL”**

CODICE	DESCRIZIONE
RUOL	“PAGAMENTO MEDIANTE COMPENSAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO PER IMPOSTE ERARIALI E RELATIVI ACCESSORI – ART. 31, c. 1, D.L.31 MAGGIO 2010, N. 78”.



COMPENSAZIONE, OPERATIVITÀ

- nel campo “ente” la lettera R;
- nel campo “prov” va indicata la sigla della provincia di competenza dell’agente di riscossione presso il quale il debito risulta in carico, desumibile dalla “Tabella T Sigle province”;
- il codice tributo “RUOL”
- I campi *“codice identificativo”, “mese” e “anno di riferimento”* **non** devono essere **compilati**.

 Restano ferme le disposizioni emanate in materia di controllo preventivo dell'utilizzo in

RECENTI VARIAZIONI SUL TEMA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO



LIEVE TARDIVITÀ NEI VERSAMENTI

L'articolo 23, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 – convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – ha modificato l'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, in materia di sanzioni per ritardati od omessi versamenti.



LIEVE TARDIVITÀ NEI VERSAMENTI

La modifica estende alla generalità dei versamenti la disciplina che riduce la sanzione di cui al I comma art. 13 d.lgs. n. 471/97 – ordinariamente prevista nella misura del 30% dell'importo versato in ritardo – *“ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”*.



LIEVE TARDIVITÀ NEI VERSAMENTI

Per effetto della nuova disciplina, un versamento eseguito con un solo giorno di ritardo rispetto alla scadenza prevista sconta la sanzione del 2% (pari ad 1/15 del 30%) e così via, secondo il seguente schema:

Giorni di ritardo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Misura ordinaria della sanzione (%)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30



L'entità dell'abbattimento diminuisce all'aumentare dei giorni di differimento dell'adempimento

L'applicazione del novellato dettato normativo, dunque, risulterà evidentemente “vantaggiosa” ed avrà un senso se circoscritta entro il 14° giorno di ritardo, rappresentando anche il riferimento su cui calcolare le riduzioni previste:



- In caso di ravvedimento spontaneo operato dal contribuente (con riduzione della sanzione ad 1/10, dall'01/02/2011) ex art. 13 d.lgs. 472/97;
- In caso di tempestivo pagamento delle somme dovute in base a comunicazione generata per esiti da controllo automatizzato (con sanzione ridotta ad 1/3, ex art. 2 d.lgs. 462/97)

Riduzioni che è possibile anche schematizzare



Giorni di ritardo	Misura della sanzione		
	Ravvedimento	Comunicazione	Ruolo
1	0,2%	0,66667%	2%
2	0,4%	1,33333%	4%
3	0,6%	2,00000%	6%
4	0,8%	2,66667%	8%
5	1,0%	3,33333%	10%
6	1,2%	4,00000%	12%
7	1,4%	4,66667%	14%
8	1,6%	5,33333%	16%
9	1,8%	6,00000%	18%
10	2,0%	6,66667%	20%
11	2,2%	7,33333%	22%
12	2,4%	8,00000%	24%
13	2,6%	8,66667%	26%
14	2,8%	9,33333%	28%
15	3,0%	10,00000%	30%



RAVVEDIMENTI PARZIALI E FRAZIONATI

La Ris. 67/E del 23 giugno 2011, nel ribadire l'assoluta inammissibilità di applicazione della rateazione all'istituto del ravvedimento operoso – fermi restando gli ordinari limiti temporali previsti per il suo perfezionamento e l'interruzione degli stessi in seguito a contestazioni da parte dell'A. F. –



RAVVEDIMENTI PARZIALI E FRAZIONATI

riconosce la possibilità di procedere a regolarizzazioni parziali e di più quote

dell'originaria obbligazione unitaria, in tempi diversi, corrispondendo

“ab origine” e non per successivo “scomputo”

interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d'imposta versato tardivamente e all'intervallo di tempo intercorso



RAVVEDIMENTI PARZIALI E FRAZIONATI MA NON RATEIZZABILI

Per preclusione della possibilità di rateizzare il ravvedimento va inteso:

- Impossibilità di invocare le agevolazioni previste dall'istituto anche sulle "rate" successive corrisposte oltre i termini consentiti;
- Impossibilità di beneficiare della misura sanzionatoria più favorevole per il solo fatto di aver versato la prima rata entro 30 gg;



RAVVEDIMENTI PARZIALI E FRAZIONATI MA NON RATEIZZABILI

- Impossibilità di invocare le agevolazioni previste dall'istituto anche sulle “rate” corrisposte successivamente ad una contestazione da parte dell'A.F.;
e, a maggior ragione
- Impossibilità di invocare l'avvenuta definizione integrale della violazione per effetto del versamento della “prima rata”

